

Aula 'A'



4603/06

MAR. 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -

R.G.N. 25918/04

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Cron. 4603

Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -

Ud. 18/10/05

Dott. Vincenzo DI CERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

TURBOLENTE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato

MUGGIA ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato

FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

2005 delega in atti;

3913

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 5868/03 della Corte d'Appello

di ROMA, depositata il 04/12/03 - R.G.N. 5065/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 18/10/05 dal Consigliere Dott. Paolo

STILE;

udito l'Avvocato MUGGIA;

udito l'Avvocato FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pietro GAETA che ha concluso per

l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 14460/01 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da Francesca Turbolente diretta alla declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine da parte della società Poste Italiane S.p.A. nei contratti di lavoro intercorsi tra le parti dal 12.12.96 al 8.2.97; dal 23.2.98 al 30.4.98; dall' 1.7.98 al 30.9.98 e dal 20.10.98 al 30.1.99, in due occasioni prorogati, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Turbolente, censurandola: 1) per avere erroneamente inquadrato sotto il profilo giuridico la fattispecie prevista dall'art. 23 L.n.56/87 come integrante una delega alle parti sociali di individuazione di nuove ed autonome ipotesi legittimanti l'apposizione del termine ai contratti di lavoro; 2) per non aver posto una limitazione temporale alla fattispecie individuata dalle parti sociali nell'accordo, erroneamente interpretando la portata dei successivi accordi attuativi; 3) per aver ritenuto che l'esistenza della fase di riorganizzazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, cui le parti sociali avevano collegato la possibilità del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, fosse stata provata alla luce della documentazione prodotta dalla società e comunque riconosciuta dalle parti sindacali segnatamente nel C.C.N.L. 11.1.2001 e nel successivo accordo 18.1.2001; 4) per aver considerato che la peculiarità della fattispecie individuata dalle parti sociali escludeva la necessità di collegare l'assunzione a termine ad una specifica occasione temporanea di lavoro.

Si costituiva la spa Poste Italiane resistendo al gravame.

Con sentenza del 5 novembre-4 dicembre 2003, l'adita Corte d'appello di Roma, ritenute non fondate le censure mosse alla decisione di primo grado, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Turbolente con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Resiste la Poste Italiane S.p.A. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Francesca Turbolente, denunciando violazione e falsa applicazione l. n. 56 del 1987, nonché motivazione carente e contraddittoria, censura l'interpretazione, fornita dal Giudice d'appello, alla l. n. 56 del 1987 (nel senso che la stessa concederebbe alle parti una delega di portata illimitata alla contrattazione collettiva per prevedere nuove ipotesi (di possibilità di stipulare contratti a termine) che trovassero riferimento nelle contingenti e non prevedibili situazioni organizzative che la società Poste Italiane si trovava ad affrontare a seguito ed in conseguenza della trasformazione da Ente Pubblico non economico a s.p.a.)).

Aggiunge che, anche a voler accettare, nella più ampia accezione possibile, tale ragionamento, non se ne potrebbe affatto dedurre come pretende la Corte di Appello di Roma che tale facoltà (non trovi limiti nella individuazione di ipotesi ben individuate che possano poi portare alla stipula di un certo ben identificato e riconducibile a concreta situazione (e quindi solo per ciò legittimo) contratto a termine)).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 230 del 1962, nonché della legge n. 56 del 1987 e degli articoli 1362 e 2697 c.c., sostiene che —come eccepito in primo ed in secondo grado— il contratto a termine dall'1.7.1998 al 30.9.1998 sarebbe nullo, inefficace ed illegittimo, mancando ogni individuazione del personale in ferie che avrebbe dovuto sostituire.

In ogni caso la società avrebbe dovuto dimostrare che la propria assunzione era avvenuta per sostituire altro dipendente che stava godendo delle ferie nel medesimo periodo (circostanza che si contesta) nonché l'effettività delle assenze

leg

per ferie in rapporto anche a tutti gli altri impiegati applicati presso la stessa unità produttiva.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. nella interpretazione dell'accordo collettivo 16 gennaio 1998 ed, in particolare, dell'art. 1367 c.c., nonché motivazione carente e contraddittoria, evidenziando come il contratto a termine dal 20 ottobre al 30 gennaio 1999 sia nullo, inefficace ed illegittimo in quanto stipulato successivamente al 30 aprile 1998 per motivazioni che la stessa contrattazione collettiva aveva ritenuto cessate con l'accordo sindacale del 16 gennaio 1998.

Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 230/1962 nonché motivazione carente e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze contingenti ed imprevedibili che giustificherebbe il ricorso alle proroghe.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Deve premettersi, conformemente, sul punto, a quanto recentemente affermato da questa Corte con le sentenze n. 14011/2004 e 7745/2005 (ed in parziale contrasto con le precedenti sentenze n. 18354/2003 e n. 995/2004), che l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 8 bis del decreto-legge 29 gennaio 1983 numero 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

L'ipotesi concernente la presente controversia è quella individuata dall'accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti sindacali in integrazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che fa riferimento alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; ipotesi che è stata precisata dall'accordo sindacale, stipulato anch'esso in data 25 settembre 1997, intitolato accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all'art. 8 del c.c.n.l., così come integrato con accordo 25 settembre 1997, le parti si danno atto che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte alle suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Il termine del 31 gennaio 1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell'accordo sindacale "attuativo" sottoscritto in data 16 gennaio 1998.

La norma dell'art. 23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente fortemente innovativo, del modello dei contratti a termine "autorizzati", per i quali, cioè, l'autorizzazione costituiva il presupposto necessario per la valida apposizione del termine di durata, già introdotto nell'ordinamento dal decreto-legge 3 dicembre 1977 n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978 n. 18, (con le successive modificazioni di cui alle leggi 24 novembre 1978 n. 737, 25 marzo 1983 n. 79, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1983 n. 117, e 25 marzo 1986 n. 84), mediante l'attribuzione ad un organo pubblico (Ispettorato del lavoro) del potere



autorizzativo all'esito di un accertamento preventivo degli elementi della fattispecie normativa. Con tale modello, in effetti, sono state create aree di lavoratori precari e stagionali in funzione d'integrazione ricorrente dell'organico normale dell'impresa.

Le riserve all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di contratti a termine, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso creare, evidentemente, un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della legge n. 18 del 1978, per cui, accanto all'area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata introdotta la possibilità di prevedere un'area di impiego normale e ricorrente di tale tipo di rapporto, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo.

Peraltro, sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è sorto il problema interpretativo. Ci si è chiesto cioè se il contratto a termine autorizzato dalla contrattazione collettiva costituisca, essendone mutata la funzione economico-sociale, un tipo contrattuale a sé stante, interamente sottratto all'area di applicazione della legge n. 230 del 1962, rimasta, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, la legge generale che regola la materia. Tale problema può considerarsi definitivamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 13343/1993; Cass. n. 18354/2003) con l'affermazione del principio di diritto secondo cui la disposizione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo piano della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da questa delineato. Conseguente a questo principio di diritto che l'applicazione di detta

disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.

Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per l'individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso art. 23, reca la precisazione del livello della stessa contrattazione (nazionale o locale) con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali (sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); ma nessun principio o criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge (Cass. n. 14011/2004).

In tale contesto è altresì da precisare che la fattispecie contrattuale ora in contestazione si è esaurita anteriormente all'entrata in vigore del sopra ricordato d.lgs. n. 368 del 2001, che ha modificato in senso abrogativo la precedente normativa di cui alla legge n. 230 del 1962. Non sono poi neppure applicabili *ratione temporis* le disposizioni derogatorie del regime di diritto comune di cui al comma 21 dell'art. 9 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 308 del 1996, secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono invece allo scadere del termine finale di ciascun contratto".

In forza della sopra citata "delega in bianco" ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, le parti sindacali ivi indicate hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella determinata da esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali quale condizione per la trasformazione giuridica dell'Ente (Accordo sindacale 25 settembre 1997).

La legge da ultimo citata, con la sua portata applicativa affidata all'autonomia sindacale, si inserisce nel complesso sistema delineato dalla legge n. 230 del 1962, nel senso che restano applicabili le regole da questa prescritte, come ad esempio la trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei successivi contratti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cass. n. 7519/1998) ed anche la regola per cui l'onere probatorio sulle condizioni che giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga, resta a carico del datore di lavoro (Cass. n. 19695/2003, Cass. n. 8532/2003, Cass. n. 3843/2000).

Appare dunque esatta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata nel punto in cui rinvia che nella particolare fattispecie normativa l'autonomia sindacale non trova limiti nella legge per quanto riguarda la tipologia delle nuove ipotesi di contratti a termine da introdurre.

Appare invece non conforme a diritto, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non significativi, ai fini della validità alle pattuizioni contrattuali, i termini del 31 gennaio 1998 e 30 aprile 1998 specificamente previsti dai sopra citati accordi sindacali "attuativi" rispettivamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998. In proposito la Corte territoriale ha ritenuto di non condividere l'assunto secondo cui in ogni caso la nullità dell'apposizione del termine andrebbe ricollegata alla circostanza che il contratto in questione sarebbe stato stipulato dopo il 30.4.1998, termine ultimo fissato dalle parti con i successivi accordi attuativi del contratto del



25.9.97.

Al riguardo il Giudice d'appello ha osservato che l'accordo in questione non prevedeva alcun termine di efficacia — se non ovviamente quello collegato alla vigenza dell'accordo stesso —; ciò non poteva significare altro che, avendo gli stipulanti individuato delle situazioni oggettive — i processi di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali — come presupposto legittimante il ricorso ai contratti a tempo determinato, avevano anche inteso legare al completamento dei processi di ristrutturazione il termine, incerto al momento della stipula, di efficacia dell'accordo stesso. Sicché i c.d. accordi attuativi, seguiti a quello del 25.9.97, nessun'altra portata avevano né potevano avere se non quella di riconoscere bilateralmente per il periodo preso in considerazione la sussistenza delle condizioni oggettive legittimanti il ricorso ai contratti a termine, senza che ciò potesse significare che, al di fuori dei periodi considerati da tali accordi, fosse vietato all'azienda il ricorso alle assunzioni a termine, ove quelle condizioni oggettive — il processo di ristrutturazione — fossero tuttora in atto.

In sostanza l'effetto "autorizzatorio" scaturirebbe — secondo il Giudice *a quo* — esclusivamente dall'accordo 25.9.97 e sarebbe legato all'oggettivo permanere delle condizioni di fatto ivi previste, mentre ai successivi c.d. accordi attuativi non potrebbe essere attribuita altra valenza se non quella "riconciliativa", e confermativa, della iniziale volontà delle parti, quanto alla sussistenza, o persistenza, nel periodo considerato, delle condizioni in questione.

Ma così argomentando la sentenza impugnata ha finito col procedere all'individuazione del contenuto del complesso normativo pattizio in violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e con vizi della motivazione. La Corte di Roma ha ritenuto che entrambi gli accordi attuativi non fornivano elementi per ritenere che le date indicate si riferissero alla durata massima dei



contratti individuali, esprimendo la lettera, al contrario, un significato opposto ("si può procedere alle assunzioni fino al..."; le assunzioni avvengono in forza dell'accordo 25.9.1997, prorogato fino a 31.12.1998).

I vizi del ragionamento sono evidenti: non è individuato alcun elemento che consenta di attribuire al detto accordo una portata generale, tale da ricostruire l'intenzione delle parti al di là del significato letterale delle espressioni usate in altri accordi; all'opposto, si pone in contraddizione con il carattere limitato della previsione, circoscritta ai contratti in scadenza al 30.4.1998; risulta non rispettato, nella interpretazione dei c.d. accordi attuativi, il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; omette altresì di spiegare il riferimento alla proroga ai sensi di legge, riferimento che appare piuttosto coerente con l'oggetto circoscritto ai contratti individuali in scadenza, non certo con l'autorizzazione a stipulare contratti a termine oltre la data del 30 aprile.

Conclusivamente, la sentenza ha finito per attribuire all'accordo 27.4.1998 l'effetto di chiarire l'intento delle parti al di là del significato letterale di altre previsioni pattizie, precedenti e persino successive, in violazione degli artt. 1362, 1367 c.c. e con motivazione insufficiente e contraddittoria.

Nessun riscontro, inoltre, l'impugnata decisione ha fornito alla censura mossa alla sentenza di primo grado relativamente alla stipula del contratto a termine dall'1 luglio 1998 al 30 settembre 1998, avvenuta sul contestato presupposto della sostituzione della ricorrente ad altro dipendente in ferie.

Il ricorso deve pertanto essere accolto anche in relazione a tale omessa pronuncia.

Quanto alle proroghe apposte a due dei contratti in oggetto, la Corte territoriale le ha ritenute legittime, considerando che -in coerenza con la previsione dell'art. 2 legge 230/1962, entrambe sono state disposte per una sola volta, per un periodo

non superiore alla durata del contratto inizialmente stipulato e per la medesima attività lavorativa, in base ad esigenze contingenti ed imprevedibili da riguardare alla stregua dell'*id quo plerumque accidit*, e quindi della diligenza media dell'imprenditore, nell'ambito delle vicende sopravvenute nel contesto aziendale. Tali esigenze –sempre secondo la Corte– sarebbero da ravvisarsi, alla stregua delle emergenze processuali, quanto alla prima nella situazione creatasi in seguito alla mancata approvazione del Piano d'impresa da parte del Ministero del Tesoro e, quindi, nella necessità di presentarne uno nuovo, con i relativi tempi per il riesame del Socio Unico, dovendo la società contemporaneamente garantire l'efficienza dei servizi mediante copertura delle varie posizioni lavorative. Sicché, non potendovi destinare un lavoratore in pianta stabile secondo la previsione riorganizzativa non approvata, si era provveduto a coprire con la proroga la posizione lavorativa dell'appellante (addetto al recapito).

Trattasi di accertamento, proprio del giudice di merito, sufficientemente argomentato, e per ciò stesso non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Quanto alla proroga relativa al secondo contratto, stipulato – come sembra arguirsi dal ricorso- successivamente al 30 aprile 1998, la questione deve ritenersi assorbita in ragione della soluzione concernente la legittimità o non della apposizione del termine stesso.

La sentenza va quindi cassata e la causa viene conseguentemente rinviata ad altra Corte di appello, designata in quella di Firenze, incaricata, ai fini della decisione da assumere, di accertare, in funzione della richiesta decisione: a) se i termini del 31 gennaio 1998 e 30 aprile 1998 specificamente previsti dai sopra citati accordi sindacali "attuativi" rispettivamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998, siano stati previsti o non come termini massimi per la stipulazione di validi contratti a termine, in applicazione dell'accordo sindacale 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, ponendo riparo alle



riscontrate violazioni di norma di diritto e dell'obbligo di motivazione sufficiente e logica che inficiano l'accertamento della sentenza impugnata sul punto; b) di motivare circa la legittimità o non della stipula del predetto contratto a termine dell'1 luglio 1998-30 settembre 1998.

Il giudice del rinvio è anche incaricato di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Firenze.

Roma, 18 ottobre 2005.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi - 2 MAR 2006

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533